

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 166

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

presentata in data 9 febbraio 2023

SOSTEGNO ALLE IMPRESE MEDIANTE INCENTIVI ALLA CIRCOLAZIONE
DEI CREDITI FISCALI

Art. 1*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione con questa legge si propone gli obiettivi di:

- a) favorire lo sviluppo economico del territorio regionale e la generazione di nuova occupazione;
- b) favorire l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati ed il miglioramento della loro sicurezza sismica mediante il consolidamento statico.

2. Le finalità di cui al comma 1 vengono perseguite sostenendo le attività imprenditoriali della regione nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica civile mediante la facilitazione della circolazione dei crediti fiscali.

Art. 2*(Acquisto dei crediti di imposta)*

1. Al fine di incentivare gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riguardanti gli edifici che insistono nella regione Marche, ed allo scopo di agevolare il mantenimento della base occupazionale nella regione nei settori dell'edilizia e dell'impiantistica civile, la Regione svolge un ruolo attivo nella circolazione dei crediti in carico al sistema bancario derivanti dai suddetti interventi.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale regola i criteri e le modalità di acquisto dei crediti di imposta generati dagli interventi di cui al comma 1, per il loro utilizzo diretto in compensazione dei tributi e contributi dovuti da parte della Regione e dei suoi enti strumentali, inclusi quelli del comparto sanità, cui la Regione impartisce le relative direttive ai fini dell'attuazione di questa legge.

3. La Regione individua i cedenti i crediti fiscali tra le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica. Il prezzo di acquisto è in ogni caso inferiore al valore nominale del credito.

4. L'acquisto dei crediti fiscali è subordinato al rilascio, da parte degli istituti di credito o intermediari finanziari cedenti, di dichiarazione liberatoria attestante l'avvenuta effettuazione dei controlli

circa la legittimità del credito. In ogni caso gli istituti di credito o intermediari finanziari cedenti garantiscono, attraverso apposita clausola contrattuale, il buon fine del credito, fornendo idonea garanzia nei confronti di qualsivoglia evento che dovesse determinare la non sussistenza.

5. L'acquisto dei crediti fiscali è subordinato alla dimostrazione, da parte degli istituti di credito o intermediari finanziari cedenti, che i crediti ceduti riguardino interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico di cui all'articolo 119 del d.l. 34/2020, effettuati su unità immobiliari ubicate nella regione Marche.

6. Gli istituti di credito o intermediari finanziari cedenti garantiscono, attraverso apposita clausola contrattuale, il tempestivo reimpiego della propria capienza fiscale liberata attraverso la cessione dei crediti di imposta alla Regione, nell'acquisto di ulteriori crediti di imposta, a condizioni di mercato, relativi ad interventi di cui all'articolo 119 del d.l. 34/2020, effettuati su immobili ubicati nella regione Marche.

Art. 3

(Fondo regionale di garanzia a favore delle imprese)

1. E' istituito un fondo regionale di garanzia a supporto dei finanziamenti alle imprese, con sede legale ed operativa nella regione Marche, che hanno nei propri casseti fiscali crediti d'imposta relativi agli interventi di cui all'articolo 119 del d.l. 34/2020, effettuati su unità immobiliari ubicate nella regione Marche.

2. Il fondo di garanzia di cui al comma 1 è istituito esclusivamente a garanzia dei finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari che hanno stipulato convenzioni con la Regione per la cessione dei crediti fiscali, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 di questa legge.

3. Il fondo di garanzia di cui al comma 1 è alimentato dai proventi derivanti dalla differenza tra prezzo di acquisto e valore nominale dei crediti fiscali acquisiti sul mercato e portati in compensazione dei debiti tributari e contributivi della Regione, oltre che dalle risorse di bilancio eventualmente stanziare con apposito provvedimento.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta regionale delibera in merito alla gestione ed il funzionamento del fondo di garanzia di cui al comma 1.

Art. 4*(Norma finanziaria)*

1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali e dell'Unione Europea, in quanto compatibili.

2. In sede di prima attuazione, per gli interventi previsti dall'articolo 2 con questa legge si autorizza la spesa di euro 1.000.000,00 di risorse già iscritte per l'anno 2023 nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1.

3. All'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 si provvede inoltre con le risorse provenienti dalle risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

4. All'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 si provvede con le risorse provenienti dalle risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività", Titolo 2, dello stato di previsione della spesa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 5*(Clausola valutativa)*

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti in termini di efficacia nel perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1.

2. La Giunta regionale presenta, con cadenza annuale, una relazione al Consiglio-Assemblea legislativa sullo stato di attuazione della legge.

3. La Regione promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo associazioni di cittadini, di consumatori, associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori economici dell'edilizia e dell'impiantistica civile, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e altri portatori di interesse.

4. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.